



## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 14 DEL 08.03.2018**

**OGGETTO: IMMOBILE DENOMINATO 'GALAMBRA' SITO IN SALBERTRAND- VIALE STAZIONE 33 DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA - ISCRIZIONE IN INVENTARIO DEL BENE PATRIMONIALE INDISPONIBILE**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

Premesso che la LRP 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali" ha fissato le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali (obbligatoriamente per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) con l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" per trasformazione delle Comunità Montane ed ha fissato, altresì, i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione, in ambiti territoriali ottimali.

Alla luce dell'importante evoluzione normativa i Comuni di Bardonecchia (superiore a 3.000 abitanti), Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx (superiore a 3.000 abitanti) e Salbertrand si sono aggregati elaborando uno Statuto e un Atto costitutivo con la forma associativa disciplinata essenzialmente dall'art. 4 LRP 28.9.2012 n. 11 e dall'art. 32 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Hanno così costituito con atto n. 895 di repertorio, rogito dr. Livio SIGOT, Segretario comunale del Comune di Oulx, l'Unione montana Alta Valle Susa – UMAVS, ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni.

Ricordato che la Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone, nell'ambito delle procedure tese alla sua liquidazione, ha elaborato specifico piano – approvato dalla Regione Piemonte e oggetto di deliberazione C.U. n.10/2015 del 23.6.2015 – di riparto delle consistenze patrimoniali, per cui in capo all'UMAVS risulta il trasferimento dell'immobile denominato ex Albergo Galambra ubicato in via Stazione 33 Salbertrand (censito al catasto fabbricati foglio n° 20 del comune di Salbertrand, particella 96 sub 16), adibito allo svolgimento delle attività socio assistenziali, in particolare con storica destinazione di casa di riposo per anziani autosufficienti (per tale finalità la Comunità Montana Alta Valle Susa – di cui questa UMAVS è ora avente causa – aveva acquistato l'immobile nell'anno 1979).

Visto l'art. 1 dello Statuto, approvato con deliberazione C.U. n. 14 del 20 giugno 2017: l'UMAVS è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali. Svolge pertanto le funzioni di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, cooperando con i Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, per fornire loro livelli adeguati di servizio e per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.

Atteso che questa UMAVS intende mantenere la destinazione a pubblico servizio socio-assistenziale offerto dall'immobile, a beneficio della collettività, in particolare con quotidiano il soccorso alle fasce deboli e con punto logistico indispensabile:

- prioritariamente per la popolazione anziana dell'Alta Valle che non deve essere, per quanto possibile, sradicata dalle proprie origini ed abitudini di vita;
- per azioni di solidarietà umana e sociale, come si verifica per esempio attualmente nell'accoglienza a profughi – anche minori non accompagnati – che richiedono asilo.

Atteso che si configura un pubblico servizio nella misura in cui si fornisca un complesso strutturato di servizi che:

- da un lato aiutino a sollevare il territorio da situazioni di criticità umana e sociale;
- dall'altro lato costituiscano riscontro generalizzato alla collettività, esaustivo delle previsioni dell'art. 112 "Servizi pubblici locali" D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto

produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

L'individuazione degli scopi sociali e di sviluppo si riconduce a scelte di carattere politico a favore di una platea di utenti e con previsione di sottoporre i gestori ad obblighi di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità e qualità, proprio per la natura pubblica del servizio.

Atteso, altresì, che la presente deliberazione ha come ulteriore finalità il perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, che con il tempo continua a deteriorarsi, limitando le spese a carico del bilancio.

Visto l'art. 826. "Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni" del Codice civile R.D. 16.3.1942 n. 262, che all'ultimo comma recita testualmente:

"Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni (e per naturale conseguenza dell'UMAVS, ente locale per l'associazione dei Comuni), secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Ritenuto di disporre, per le finalità sopra esplicitate, che l'immobile denominato ex Albergo Galambra (censito al catasto fabbricati foglio n° 20 del comune di Salbertrand, particella 96 sub 16), sia iscritto nell'inventario annesso alla documentazione contabile dell'UMAVS quale bene patrimoniale indisponibile, ex art. 826 del Codice civile R.D. 16.3.1942 n. 262.

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico del Responsabile del Servizio tecnico.

Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa.

Visto l'articolo 42, 1° comma, 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (competenza del Consiglio per indirizzo politico-amministrativo).

CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell'art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

- |                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| • Presenti n.     |    | quote n. |
| • Astenuti n.     |    | quote n. |
| • Votanti         | n. | quote n. |
| • Voti Favorevoli | n. | quote n. |
| • Voti Contrari   | n. | quote n. |

#### **DELIBERA**

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) di mantenere la destinazione a pubblico servizio socio-assistenziale offerto dall'immobile denominato ex Albergo Galambra ubicato in via Stazione 33 Salbertrand (censito al catasto fabbricati foglio n° 20 del comune di Salbertrand, particella 96 sub 16), adibito allo svolgimento delle attività socio assistenziali, in particolare con storica destinazione di casa di riposo per anziani autosufficienti (per tale finalità la Comunità Montana Alta Valle Susa – di cui questa UMAVS è ora avente causa – aveva acquistato l'immobile nell'anno 1979).

Ciò a beneficio della collettività, in particolare con quotidiano il soccorso alle fasce deboli e con punto logistico indispensabile:

- prioritariamente per la popolazione anziana dell'Alta Valle che non deve essere, per quanto possibile, sradicata dalle proprie origini ed abitudini di vita;
- per azioni di solidarietà umana e sociale, come si verifica per esempio attualmente nell'accoglienza a profughi – anche minori non accompagnati – che richiedono asilo;

tenuto presente l'art. 112 "Servizi pubblici locali" D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3) di disporre, per le finalità esplicitate in premessa, che l'ex Albergo Galambra, sia iscritto nell'inventario annesso alla documentazione contabile quale bene patrimoniale indisponibile, ex art. 826. del Codice civile R.D. 16.3.1942 n. 262.

## SUCCESSIVAMENTE

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire la rapida esecuzione degli atti in merito.

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell'art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

- |                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| • Presenti n.        |    | quote n. |
| • Astenuti n.        |    | quote n. |
| • Votanti n.         | n. | quote n. |
| • Voti Favorevoli n. | n. | quote n. |
| • Voti Contrari n.   | n. | quote n. |

### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire la rapida esecuzione degli atti in merito.

### PROPOSTA N.14 DEL 08.03.2018 DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N. DEL

#### PARERI PREVENTIVI

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO UNIONE con oggetto:

IMMOBILE DENOMINATO 'GALAMBRA' SITO IN SALBERTRAND- VIALE STAZIONE 33 DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA - ISCRIZIONE IN INVENTARIO DEL BENE PATRIMONIALE INDISPONIBILE

#### • AREA PROPONENTE: AREA TECNICA

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx,

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
MAURO BORELLO